

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio motorizzazione civile regionale	motorizzazione@regione.fvg.it motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it call center 848 000 388 fax +39 040 377 4732 I - 33100 Udine, via Popone 67

AVVISO PUBBLICO

Indizione seconda sessione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di istruttore di guida presso le autoscuole – anno 2019

IL DIRETTORE

rende noto che con proprio Decreto n. 3114/TERINF del 15/07/2019 è stata indetta la seconda sessione d'esame per l'anno 2019 per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida presso le autoscuole, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs n. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada, del D.M. n. 317 del 17 maggio 1995, del D.M. 26.01.2011 n. 17 e del decreto n. 6000/TERINF del 06/09/2017.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Sono ammessi a sostenere gli esami di abilitazione in oggetto i **soggetti residenti in Italia** in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti dall'art. 6 del D. M. 17/2011, che hanno preliminarmente frequentato il corso di formazione iniziale per istruttore di cui all'art.7 dello stesso decreto.

I soggetti già in possesso della abilitazione di insegnante che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore devono avere preliminarmente frequentato la parte del corso di formazione iniziale specificata nell'art. 10, comma 1, del D.M. 17/2011.

I soggetti che intendono integrare l'abilitazione di istruttore parziale già posseduta con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria "A", devono aver preliminarmente frequentato la parte del corso di formazione iniziale specificata nell'art. 10, comma 3, del D.M. 17/2011.

Non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione coloro che siano stati dichiarati "non idonei", anche in sessioni tenutesi al di fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in esami per il conseguimento dell'abilitazione richiesta, qualora non siano ancora trascorsi due mesi dalla data di mancato superamento della prova di esame e la nuova istanza d'esame.

ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento delle abilitazioni di istruttore di guida presso le autoscuole devono rivolgere apposita **domanda in bollo** alla **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Motorizzazione Civile Regionale – Interporto-Centro Ingrosso-n. 68 - 33170 P O R D E N O N E**

La domanda di ammissione all'esame potrà essere trasmessa **a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento**, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La domanda potrà essere altresì **consegnata direttamente presso il Protocollo del Servizio Motorizzazione Civile**, all'indirizzo sopraindicato oppure presso gli uffici Territoriali

di Udine, Via Popone, n. 67, Trieste, via Udine n° 9 - Gorizia, via Trieste n° 317 -, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 dello stesso giorno**.

La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante o dal timbro a data dell'Ufficio Protocollo del Servizio Motorizzazione Civile per le domande consegnate direttamente.

Nella domanda di ammissione all'esame, redatta secondo lo schema di fac – simile allegato al presente avviso (Allegato B – Domanda per istruttore di guida) **il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., quanto di seguito elencato:**

1. generalità, residenza e cittadinanza. Il cittadino extracomunitario deve essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della vigente normativa;
2. il possesso del necessario titolo di studio. Il cittadino straniero deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine alla equipollenza del titolo di studio conseguito nello Stato di provenienza ed ivi attestare gli estremi dell'avvenuto riconoscimento del titolo secondo le ufficiali vie consolari e ministeriali;
3. il possesso dei requisiti morali;
4. il possesso di patente di guida in corso di validità della categoria richiesta dalla specifica abilitazione;
5. il possesso dell'attestato di frequenza relativo al corso di formazione iniziale previsto dal D.M. 17/2011;
6. il possesso di abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria (in caso di esame per l'estensione o l'integrazione dell'abilitazione già conseguita);
7. l'aver o meno sostenuto in precedenza, anche al di fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, la prova di esame per la stessa abilitazione, con indicazione – in caso affermativo – della data di mancato superamento della prova di esame.

L'Amministrazione Regionale si riserva di richiedere ai candidati ulteriori informazioni e/o documentazione in merito ai titoli di studio posseduti, con particolare riferimento a quelli conseguiti in paesi esteri.

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la firma in calce alla domanda non va autenticata, ma deve essere corredata da **copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda** oppure apposta in presenza del dipendente addetto del Servizio Motorizzazione civile.

Alla domanda **dovrà essere allegata la seguente documentazione:**

- ***attestazione di versamento dei diritti di segreteria – pari a € 90,00 per una sola abilitazione che si intende conseguire, € 160,00 – nel caso che il candidato intenda partecipare nella stessa sessione ad entrambe le abilitazioni, € 60,00 per l'estensione di abilitazione di insegnante/istruttore già posseduta, sul c/c postale n. 85770709 intestato a “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, oppure mediante POS presso gli sportelli degli Uffici Motorizzazione.***

Nella causale dovrà essere specificato il tipo di abilitazione richiesta. In nessun caso tale somma verrà restituita

- fotocopia fronte-retro leggibile del titolo di soggiorno se la domanda viene presentata da un soggetto con **cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea**.

L'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 3 - AMMISSIONE ALL'ESAME

Non potrà essere disposta l'ammissione all'esame qualora ricorrano i seguenti casi:

- la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato nel presente avviso;
- la domanda risulti incompleta delle generalità o dell'indirizzo del candidato o delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso della totalità dei requisiti prescritti;
- la domanda risulti assolutamente illeggibile nelle generalità e nell'indirizzo;
- la domanda sia priva della sottoscrizione (non è considerata valida la domanda inviata a mezzo posta o presentata direttamente la cui sottoscrizione risulti in fotocopia).

Al di fuori dei casi sopraelencati, i candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali imperfezioni formali contenute nella domanda, anche dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande. Le regolarizzazioni dovranno pervenire, pena l'esclusione dall'esame, entro il termine perentorio indicato nella richiesta di regolarizzazione.

L'ammissione o l'esclusione dalla seduta d'esame sarà disposta con determinazione dirigenziale.

L'elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato per giorni 15 (quindici) sul sito web istituzionale (www.regione.fvg.it).

La pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi deve intendersi come formale convocazione per la partecipazione alle prove d'esame. La mancata presentazione sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia all'esame.

Ai candidati non ammessi verranno comunicati i motivi della non ammissione alle prove mediante raccomandata a .r.

ART. 4 – COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione d'esame viene istituita con decreto del Direttore del servizio Motorizzazione Civile Regionale e composta come previsto dal decreto n. 6000/TERINF, del 06/09/2017 "Accesso ai servizi di motorizzazione civile regionale-modalità operative"

ART. 5 – PROVE D'ESAME

Le prove d'esame si svolgeranno presso la sede del **Servizio Motorizzazione Civile, Interporto-Centro Ingresso-n.68 P O R D E N O N E**, secondo il seguente calendario:

1^prova	Compilazione schede d'esame art. 8 comma 2 lett.a) D.M. 17/2011	29 ottobre 2019 ore 9,00
2^prova	Prova orale art. 8 comma 2 lett.b) D.M. 17/2011	29 ottobre 2019 ore 10,30
3^prova	Prove pratiche art. 8 comma 2 lett.c) D.M. 17/2011 capacità di istruzione alla guida di veicoli categoria A, categ. B, categ. C+D+D	30 ottobre 2019 ore 9,00 e a seguire

Per garantire il regolare svolgimento delle prove d'esame, le date e/o gli orari sopraindicati potranno essere modificati in relazione ad eventi o circostanze sopravvenute.

Per quanto riguarda le prove d'esame e le modalità per la loro esecuzione, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 3 e 8 del D.M. 17/2011 e dal decreto n.

6000/TERINF, del 06/09/2017 “Accesso ai servizi di motorizzazione civile regionale-modalità operative”.

Gli insegnanti di teoria che intendono **estendere o integrare l'abilitazione** di cui sono già in possesso, devono attenersi a quanto disposto dall'art. 10 del D.M. 17/2011.

ART. 6 – ATTESTATO DI DONEITA' PROFESSIONALE

Ai candidati che avranno sostenuto, con esito positivo, le prove d'esame prescritte per l'abilitazione richiesta verrà rilasciato un attestato comprovante la conseguita abilitazione.

Il rilascio dell'attestato è subordinato alla consegna, da parte del candidato, di una **marca da bollo**, e dell'**originale dell'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale**.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Motorizzazione Civile per le finalità di gestione degli esami e del rilascio dei relativi attestati e potranno essere trattati anche in forma automatizzata.

La presentazione della domanda di ammissione all'esame costituisce autorizzazione all'Amministrazione Regionale al trattamento dei dati ai fini del rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di istruttore di guida presso le autoscuole.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs 196/2003, tra cui figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accesso alle prove d'esame.

ART. 8 - DIRITTO DI ACCESSO

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della L.R. 07/2000.

ART. 9 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non indicato nel presente avviso, si rimanda alle disposizioni contenute nel D.M. 26.01.2011 n. 17 e nel decreto n. 6000/TERINF del 06/09/2017 “Accesso ai servizi di motorizzazione civile regionale-modalità operative”.

ART. 10 - NORME FINALI

Il presente avviso verrà pubblicato per giorni 15 (quindici) sul sito Web dell'Ente (www.regione.fvg.it)

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 120 giorni dal decreto n. 6000/TERINF del 06/09/2017.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi, in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12:00), al Servizio Motorizzazione Civile Regionale, Ufficio Territoriale di Pordenone- Interporto- Centro Ingrosso-n.68.

Responsabile del Procedimento: P.O. Ufficio Territoriale di Pordenone
Ing. Angelo Viva - Tel.0434 231824 - e -mail: angelo.viva@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Rosetta Bianchet- Tel. 0434 231806 e-mail : rosetta.bianchet@regione.fvg.it

IL DIRETTORE
Dr. Mauro Zinnanti